



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 13/01/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2458

Nardò (Le) - Costruzione della circonvallazione di Nardò. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Nardò.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 dell'11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di NARDO' (LE) sono pervenute le sotto elencate domande per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Nardò (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente alla realizzazione dei tronchi nn. 1, 2, 3, 4 e 6 della circonvallazione nonché il rilascio del provvedimento di deroga al Piano per la realizzazione del tronco n. 4 della stessa.

Soggetto proponente: Comune di Nardò

INTERVENTO: Costruzione della circonvallazione di Nardò (D.C.C. n. 63 del 30.09.2004 e D.C.C. n. 76 del 09.11.2004)

Con nota comunale n. 28842 del 15.07.09 acquisita al prot. regionale al n. 0008225 del 22.07.09, il Comune di Nardò (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica integrativa relativa al progetto per la realizzazione della circonvallazione adottato con D.C.C. n. 63 del 30.09.2004 e definitivamente approvato con D.C.C. n. 76 del 09.11.2004, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01.

Con la medesima nota il Comune ha inteso richiedere, ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

il rilascio del parere paesaggistico in riferimento ai tronchi nn. 1, 2, 3, 4 e 6 del tracciato della circonvallazione, nonché, ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A., la deroga al Piano per la realizzazione del tronco n. 4 del medesimo tracciato.

A seguito della nota regionale di richiesta chiarimenti e integrazioni n. 431 del 06.03.2009, il Comune di Nardò, con la nota comunale sopra richiamata, ha trasmesso, inoltre, una Relazione con allegati elaborati cartografici esplicativi.

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica della Regione, entrando nello specifico, rappresenta che il progetto attiene alla realizzazione di una circonvallazione lunga complessivamente Km 5,285 dei quali 0,421 sono costituiti dal raccordo urbano (tronco n. 1) alla S.P. 17 Nardò-Gallipoli. La tratta stradale è prevista a carreggiata unica, distinta in due corsie di mt. 3,75, con banchine di mt. 1,50 e argini costituiti da cordoli laterali di m. 0,50 sormontati da barriera di protezione.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematica per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

A tal fine si precisa che i tronchi nn. 2 e 3 ricadono in A.T.E. classificato "D", i tronchi nn. 1, 4 e 6 ricadono in A.T.E. classificato "C", mentre il resto del tracciato ricade in A.T.E. classificato "E". Pertanto parte delle aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti sia in un Ambito Territoriale Esteso classificato "D" sia in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C" e quindi si riscontra, innanzitutto, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Nardò (LE) con la richiesta del parere paesaggistico in oggetto inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la

conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile “D” prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “D” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative e i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all’allegato A3”;

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l’area d’intervento, con specifico riferimento al tronco n. 4, risulta direttamente interessata dalla presenza del Canale Asso, classificato come “acqua pubblica” negli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P., nonché dalla presenza di estese piane alluvionali come rappresentato nelle tavole tematiche del P.U.T.T./P.. A tal proposito la Relazione integrativa trasmessa dal Comune riferisce quanto segue:

“...è stata rilevata la necessità di attivare una specifica procedura di deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per la presenza di vincoli di immodificabilità che originano dall’interferenza delle opere da realizzare con il Torrente Asso, classificato “acqua pubblica” con Decreto Reale del 07.04.1904 pubblicato sulla G.U. n. 106 del 16.07.1904.” Inoltre si specifica che per l’interferenza rilevata con il

Canale Asso la stessa è stata ampiamente indagata in sede di acquisizione del parere di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, che si è espressa esaustivamente e favorevolmente sul progetto (ancorchè con prescrizioni e raccomandazioni) con note prot. 6765/2007 e prot. 1288/2009." Riguardo alle piane alluvionali rilevate dall'Ufficio regionale e segnalate dal P.U.T.T./P., nella medesima Relazione integrativa, il Comune riferisce che queste "devono ritenersi superate dai più accurati studi e perimetrazioni effettuati in sede di redazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico";

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale. Tuttavia, sull'area gravano i seguenti vincoli faunistici relativi a:

- Zona a gestione sociale C5 (Villaggio Resta) per i tronchi nn. 2 e 3;
- Zona di ripopolamento e cattura B4 (Nardò/Copertino, Voragine di Parlantano) per il tronco n. 4

Per tali vincoli si ritiene di specificare che il Comune di Nardò ha affermato, nella Relazione integrativa quanto segue: "Nel merito dei vincoli stessi, deve osservarsi che l'area interessata, che ha natura periurbana, non presenta alcuna valenza dal punto di vista faunistico, ed infatti è stata completamente stralciata dal Piano Faunistico Venatorio provinciale 2008 - 2013, già adottato dalla Provincia di Lecce e all'esame della Regione Puglia." A tal proposito si ricorda che la Regione Puglia ha approvato il Piano Faunistico Venatorio 2009 - 2014 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 217, del 21 luglio 2009, pubblicato sul BURP n. 117 del 30.07.2009. In tale Piano (art. 2) si rileva che tra le Zone di Ripopolamento e Cattura è confermata quella relativa alla Voragine di Parlantano nei territori comunali di Nardò e Copertina, anche se ridotta nella sua estensione (da 1.638 Ha a 984 Ha). Riguardo alla Zona a gestione sociale, la stessa, non citata nel Piano di cui sopra, si ritiene confermata secondo quanto riportato nelle tavole tematiche del P.U.T.T./P.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione evidenzia, inoltre, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici con riferimento a: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico.

Per ciò che attiene i beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., qualora presenti nelle aree oggetto d'intervento, con riferimento a muretti a secco e alberi di ulivo, come sembra emergere dalla documentazione trasmessa, si ricorda che riguardo alla presenza di alberi di ulivo presenti nell'area interessata dall'intervento, fermo restando che comunque l'art. 3.14 delle N.T.A. riconosce come beni da salvaguardare piante isolate o a gruppi che rappresentino elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, l'abbattimento, espianto e trapianto degli alberi di ulivo a carattere non monumentale sono disciplinati dalla legge n. 144 del 14.02.1951, mentre per quelli monumentali valgono le disposizioni della L.R. n. 14/2007.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da ulteriori specifiche peculiarità paesaggistiche, ovvero da elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) come definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P, e che gli ambiti estesi di riferimento risultano caratterizzati da terreni in parte destinati a seminativo e in parte destinati ad oliveto, con andamento plani-altimetrico pressoché pianeggiante, e privo di edificazione.

Quindi, con riferimento ai tronchi nn. 1, 2, 3 e 6, non essendo direttamente interessato dalle opere in

progetto alcun altro ambito territoriale distinto con la relativa "Area di pertinenza" c/o "Area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun ulteriore vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene il parere paesaggistico di competenza, (con riferimento ai tronchi nn. 1, 2, 3 e 6) si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia, in sintesi, che l'area interessata dalle opere in progetto (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare priva di ulteriori peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base (con riferimento ai tronchi nn. 1, 2, 3 e 6) che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pertanto, l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti negli ambiti territoriali estesi di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'intervento in oggetto, in riferimento ai tronchi nn. 1, 2, 3, e 6, sia conforme agli indirizzi di tutela previsti per gli ambiti estesi interessati nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) gli ambiti estesi "C" e "D" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" e in A.T.E. classificato "D" proposto in variante urbanistica ex art. 16, 3° e 4° comma, della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, di salvaguardare le aree faunistiche interessate, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la realizzazione della strada di progetto siano ridotti al minimo necessario con riutilizzo nella stessa area;
- qualora presenti, i muretti a secco esistenti vengano spostati e ricostruiti nelle zone libere nelle immediate vicinanze del nuovo tracciato;
- qualora presenti, gli alberi di ulivo siano tutelati anche sulla base delle disposizioni della Legge n. 144 del 14.02.1951, e della L.R. n. 14/2007;
- le opere di mitigazione, prevedano la piantumazione, ove possibile, di essenze arboree tipiche della vegetazione locale;
- riguardo alle aree faunistiche, con esclusivo riferimento alla "zona a gestione sociale" entro cui ricadono i tronchi nn. 2 e 3, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05.

Per quanto attiene, invece, al tronco n. 4 ricadente in un ATE classificato "C", nell'area di pertinenza e area annessa del Canale Asso, oltre che interessare la Zona di ripopolamento e cattura B4, l'intervento proposto comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le

disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Nardò ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A riguardo, in base alla documentazione pervenuta, si prende atto che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto consentono la messa in sicurezza della viabilità;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative;
- le opere da realizzare sono compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con riferimento alla realizzazione del tronco n. 4 della circonvallazione, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) i movimenti di materia per la realizzazione del tracciato in progetto siano ridotti al minimo necessario;
- 2) l'andamento orografico della strada sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 3) le opere non comportino grave turbamento della fauna selvatica esistente prevedendo la ricostituzione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale che ne garantiscano la sopravvivenza;
- 4) gli interventi siano resi compatibili con le attività agricole esistenti;
- 5) con riferimento al Canale Asso, siano previste sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa inquadrando in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, utilizzando materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
- 6) sia garantita la sistemazione della vegetazione riparta.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi in oggetto ricadenti in un A.T.E. classificato "C" e in un A.T.E. classificato "D" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori stradali da eseguire per la realizzazione tronco n. 4 della circonvallazione.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. n. 56/1980 e, pertanto, il Comune di Nardò dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Nardò del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati nonché il provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.,

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Nardò (LE), relativamente al progetto per la realizzazione della circonvallazione con riferimento ai tronchi nn. 1, 2, 3 e 6, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P. U.T.T./P.

DI RILASCIARE al Comune di Nardò (LE), relativamente alla realizzazione del tronco n. 4 della circonvallazione, il parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 anche in deroga, con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nei termini riportati in narrativa DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

---